Capitolo 1
ATTO DI CITAZIONE

1. Inquadramento generale

La citazione è l'atto con cui si introduce il processo ordinario di cognizione davanti al Tribunale. Si tratta di un atto complesso, disciplinato dall'art. 163 c.p.c., diretto sia alla parte e sia al giudice, con cui l'attore: ***(a)*** propone la domanda giudiziale, individuando la situazione sostanziale di cui chiede la tutela (***editio actionis***); ***(b)*** instaura il contraddittorio con il convenuto, invitandolo a comparire ad un'udienza fissata dallo stesso attore innanzi al giudice competente (***vocatio in ius***), ponendolo così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Soltanto in seguito alla notificazione dell'atto di citazione al convenuto il processo può considerarsi pendente.

L'atto di citazione costituisce lo strumento ordinario con cui si introduce il giudizio di cognizione avanti al Tribunale, salvo che nei casi previsti dalla legge ove il procedimento si instaura con ***ricorso*** (es.: il *procedimento del lavoro*, il *procedimento semplificato di cognizione, il procedimento avanti al Giudice di Pace*). In questi casi l'atto è rivolto direttamente al giudice, il quale fisserà la data della prima udienza: a differenza dell'atto di citazione, dunque, il ricorso, conterrà solo l'*editio actionis*, e non anche la *vocatio in ius*.

2. Caratteristiche dell'atto

Tipico: è sottoposto al regime di tipicità, temperato dagli artt. 121 e 156, co. 3 c.p.c. che sanciscono il principio del "raggiungimento dello scopo degli atti".

- L'adozione di una forma erronea d'introduzione della causa (*ricorso*, anziché *citazione*) **non comporta la nullità del giudizio**: vale il principio della conversione degli atti nulli che raggiungono lo scopo, «*ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato un effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario*» (**Cass., n. 18201/06**).

Doppiamente recettizio: è necessario che quest'ultimo venga portato a conoscenza dei destinatari nelle forme previste:

a) Nei confronti della *controparte*: mediante notificazione al convenuto, ai sensi degli articoli 137 ss. c.p.c. e della legge n. 53/94 (notifica diretta dell'avvocato), che è stata di recente modificata dal d.l. 2 marzo 2024, conv. con modificazioni in l. 29 aprile 2024, n. 56, che ha introdotto all'art. 3 anche la notifica mediante servizio postale con invio postale generato con mezzi telematici.

b) Nei confronti del *giudice*: mediante costituzione in giudizio, ai sensi dell'articolo 165 c.p.c., depositando telematicamente il fascicolo di parte che deve contenere l'originale di notifica, la procura alle liti, i documenti offerti in comunicazione, la nota di iscrizione a ruolo.

«**Ad udienza fissa**» (*diversamente dal ricorso*): la data di udienza è fissata direttamente dall'attore (e non dal Tribunale). L'art. 163-*bis*, co. 1°, c.p.c. prevede che tra il giorno della notificazione dell'atto e quello dell'udienza debbano intercorrere ***termini liberi*** **non inferiori a 120 giorni** (150 se il luogo della notificazione si trova all'estero).

- Detto termine ha carattere ***dilatorio*** ed è finalizzato a consentire al convenuto di predisporre per tempo le proprie difese.
- Detto termine è ***libero***: nel computo del termine libero devono escludersi il giorno iniziale e quello finale, ma non i giorni festivi intermedi (**Cass., SS.UU., n. 14699/03**).
- ***Ai fini dell'osservanza dei termini a comparire***: «*per 'giorno della notificazione', ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c., s'intende quello in cui si realizza, non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità* (...)» (**Cass., n. 8523/06**).
- ***La sospensione feriale***: va considerata nel calcolo dei termini. Intercorre dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (l. 7/10/1969, n. 742 e D.l. 12/9/2014, n. 132, convertito in l. 10/11/2014 n. 162).
- ***Anticipazione dell'udienza fissata dall'attore:*** ai sensi dell'art. 163-*bis,* co. 3 c.p.c. il convenuto può chiedere al giudice l'anticipazione della data di prima udienza se essa supera i 120 giorni.
- ***Abbreviazione dei termini***: dopo la c.d. Riforma Cartabia, non è possibile per l'attore richiedere l'abbreviazione del termine per comparire.

3. Effetti dell'atto

La notificazione dell'atto di citazione produce **effetti processuali** ed **effetti sostanziali**.

a) **Effetti processuali:** si concretano nella litispendenza, ossia la pendenza della lite, e sono posti a tutela di entrambe le parti:

i. ***Perpetuatio iurisdictionis*** (art. 5 c.p.c.), ossia il momento determinante della *giurisdizione* e della *competenza*: rispetto all'individuazione della giurisdizione e della competenza è irrilevante il mutamento della legge o dello stato di fatto successivo alla proposizione della domanda.

ii. **Litispendenza** (art. 39 c.p.c.): per il principio della *prevenzione*, quando la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, il giudice adito successivamente dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

iii. **Determinazione della materia del contendere,** ossia l'oggetto del processo: divieto di *mutatio libelli*, cioè il divieto di introdurre nuove domande. È possibile, tuttavia, precisare e modificare la domanda, nell'ambito dell'esercizio del c.d. *ius poenitendi*.

iv. ***Perpetuatio legittimationis*,** ossia la successione nel diritto controverso: dopo la notifica il diritto diventa «controverso» e si applica la norma sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso, *ex* art. 111 c.p.c.

b) **Effetti sostanziali**: sopravvivono indipendentemente dal successivo sviluppo del processo (anche se l'atto è nullo o il processo si estingue). Sono posti a tutela della parte che ha ragione:

i. **Interruzione della prescrizione** (art. 2943 c.c.): la notificazione della citazione interrompe la prescrizione, che ricomincia a decorrere con il *passaggio in giudicato* della sentenza (art. 2945, co. 2 c.c.). Interrompe la prescrizione anche l'atto di citazione nullo.

ii. **Sospensione della prescrizione** (art. 2945 c.c.): la prescrizione è sospesa nel corso del giudizio.

iii. **Impedimento della decadenza** (art. 2966 c.c.): si produce anche se proposta ad un giudice incompetente (es.: in caso di impugnativa delle delibere dell'assemblea di condominio).

iv. **Costituzione in mora del debitore convenuto:** si produce anche se l'atto di citazione è nullo. È esclusa nel caso di azioni di mero accertamento, ove non sia espressamente richiesto l'adempimento della prestazione.

v. **Decorrenza interessi**: l'art. 1284, co. 4°, c.c. (modificato dalla l. 162/14) che prevede che *"se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" [d.lgs. 192/12]*: dunque da interessi al saggio del 2,5% ad interessi al saggio dell'12,50%.

▣ **N.B.:** Se il provvedimento del giudice utilizza genericamente la nozione gli "interessi legali", in assenza di ulteriori specificazioni, il saggio d'interesse da applicarsi è quello dell'art. 1284, co. 1 c.c. L'applicazione del co. 4 è dunque subordinata all'accertamento della sussistenza di ulteriori presupposti previsti dalla legislazione speciale relativa alle transazioni commerciali e deve essere espressamente specificata (**Cass., SS.UU., n. 12449/24**).

4. Contenuto dell'atto di citazione

Gli elementi dell'atto di citazione sono indicati all'articolo 163 c.p.c., a pena di nullità, con l'eccezione del n. 3-*bis* dell'art. 163 (Indicazione dell'esistenza e dell'assolvimento della condizione di procedibilità), non richiamato dall'art. 164 c.p.c.

In sintesi:	
i. Indicazione dell'Organo Giudiziario ii. Indicazione del *nomen iuris* dell'atto iii. Indicazione delle parti (attore e convenuto) iv. Indicazione dell'assolvimento della condizione di procedibilità (ove prevista) v. Indicazione dei difensori vi. Indicazione della procura (poi apposta in calce) vii. Elezione di domicilio	viii. Indicazione numero di fax difensore ix. Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto x. *Vocatio in ius* xi. Conclusioni xii. Dichiarazione di valore xiii. Mezzi di prova xiv. Luogo, data e firma dell'atto xv. Procura speciale alle liti xvi. Relata di notifica

i. ***Indicazione dell'organo giudiziario.***
Indicazione, nell'intestazione dell'atto, dell'organo (Tribunale/Giudice di Pace) avanti al quale la domanda è proposta. La mancata e/o assoluta incertezza dell'organo giudizio comporta la nullità dell'atto di citazione, *ex* art. 164, co. 1°, c.p.c.

- **Da non confondere** con l'errore del giudice che comporta invece ***l'incompetenza***. **La competenza** spetta al Tribunale o all'Ufficio del Giudice di Pace. È disciplinata dagli artt. 7 ss. c.p.c. che dispongono come segue.

- **Al Giudice di Pace:**
  - le cause relative a beni mobili fino al valore di € 10.000.
  - le cause per risarcimento danni da circolazione veicoli/natanti fino a € 25.000.
  - <u>indipendentemente dal valore,</u> le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze, cause relative in materia di immissioni di fumo e calore, modalità d'uso di servizi condominiali, ritardo pagamento di prestazioni previdenziali.
    - <u>Dal 31/10/2025</u> competenza del Giudice di Pace sarà estesa:
      - indipendentemente dal valore cause: in materia di condominio, vasta gamma di cause in materia di diritti reali (per es: comunione di muri e alberi, luci e vedute, stillicidio e acque, occupazione, invenzione, specificazione, unione e commistione, enfiteusi, esercizio delle servitù prediali, impugnazioni di regolamento e decisioni nelle comunioni, diritti e obblighi del possesso nella restituzione della cosa)